

LA SOVRANITÀ MEDIATICA

*Una riflessione tra etica,
diritto ed economia*

a cura di

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, MARIO CATERINI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2014

Testo sottoposto a referaggio.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-34069-8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Stampato da GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

La storia
densa la storia
conoscenza,
per il dominio
sitari della
del papiro e
siastiche e l
smissione d
televisione,
no planetari
massa, sullo
e di econom

Chi nut
sia il fulcro
mia e di den
trecciare e f
comunicazio
mocratica, a
a sviluppare
eterodiretti
massa omog
emancipata
digma conf
religiosi.

La visio
solidi segni
aristocratica
'superiore'.
permesso la
mi strati de
alcuna fonte

ALESSANDRO DIDI

'PROCESSI MEDIATICI'
E MISURE DI PROTEZIONE DELL'IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE

SOMMARIO: 1. L'eterno problema dei rapporti tra *media* e giustizia. – 2. La libertà di stampa. – 3. La libertà di espressione del pensiero e la tutela dei valori antagonisti. – 4. Il diritto di cronaca e misure protettive di valori antagonisti. – 5. Il divieto di pubblicazione degli atti del processo. – 6. I limiti alla pubblicità del processo. – 7. La tutela della serenità del giudizio e della imparzialità della decisione. – 8. La presenza degli strumenti audiovisivi nei dibattimenti. – 9. Riflessioni conclusive. Quali rimedi all'invasione mediatica nei processi?

Keywords: Mass media, giudice, imparzialità.

JEL Classification: K10, K40, K42.

1. L'eterno problema dei rapporti tra *media* e giustizia

È agevole constatare come il sistema dei rapporti tra giustizia penale ed informazione sia sempre alla ricerca di un punto di compromesso¹.

Se, un tempo, il profilo di maggiore rilievo era quello della rappresentazione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, del modo di amministrare la giustizia (la c.d. *informazione sul processo*), oggi l'aspetto di prevalente interesse è costituito dai processi celebrati sui mezzi di informazione (il c.d. *processo mediatico*). Ancorché espressione

¹ La letteratura sul tema è vastissima essendo anche oggetto di interesse di varie settori di specializzazione. Per ragioni di sintesi, le citazioni saranno limitate all'essenziale. A livello monografico, vanno comunque ricordati, nel vigore del codice 1930, G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, II ed., Milano, 1989 e G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1988 e, nel vigore del nuovo, recentemente, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012.

della libertà di espressione del pensiero, sono essi a costituire il fenomeno più complesso perché, organizzati sul modello dei processi giudiziari attraverso la contrapposizione di ospiti colpevolisti ed innocentisti², sono destinati a concludersi con giudizi³ che possono potenzialmente condizionare lo svolgimento delle procedure giudiziarie attraverso una serie di sollecitazioni emotive⁴.

Si è sottolineato come il nostro sistema processuale, contando su giudici professionali e non onorari, avrebbe «in sé – se non tutti – almeno alcuni anticorpi per una azione di rigetto delle più gravi patologie» che tali forme di spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie potrebbe generare⁵.

Secondo talune opinioni, però, la pressione esercitata sulla stampa avrebbe addirittura giuocato un ruolo nell'assoluzione pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, imputati dell'omicidio volontario di Meredith Kerker⁶ e non è ra-

² Fenomeni di attenzione morbosa da parte del pubblico nei confronti dei processi penali non sono sicuramente recenti. Sul punto, cfr. L. MARAFIOTI, *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti. Atti del convegno di Bari, 4 luglio 2008*, Napoli, 2010, 111-113 e G. TUCCI, *Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato*, ivi, 124-125; L. LACCHÈ, *Una lettura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra otto e novecento*, in M.N. MINETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento. Atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006*, Milano, 2006, 456 e ss.; ID., *Alle origini di un matrimonio difficile: processo penale e opinione pubblica*, in L. GARLATI, G. E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, Milano, 2012, 13 e ss.; ID., *L'opinione pubblica saggiamente rappresentata. Giurie e Corti d'assise nei processi celebri tra otto e novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, 2007, 89 e ss. Sull'esigenza di un intervento del legislatore in materia, cfr. C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in *Proc. pen. giustizia*, 2011, 3, 132.

³ Sull'impossibilità di equiparare, per la diversità delle regole che li caratterizzano, il processo celebrato sui *mass media* e quello svolto nelle aule di giustizia, cfr. G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 59 e ss.; ID., *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in M. N. MINETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi*, cit., 527.

⁴ Sul tema, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., XI-XVIII secondo il quale il processo mediatico «può divenire un formidabile strumento di pressione e di condizionamento a danno del giusto ed equo processo giurisdizionale».

⁵ G. SPANGHER, *"Processo mediatico" e giudici popolari nei giudizi delle corti d'assise*, in *La corte di assise*, 2012, 119-120.

⁶ Così, E. ALBERTARIO, G. M. CASTELLINI, *La ricostruzione di cronaca giudiziaria nei media*, in M. MONTAGNA (a cura di), *L'assassinio di Meredith Kerker. Anatomia del processo di Perugia*, Roma, 2012, p. 52.

ro imbattersi, peraltro, anche in sede di legittimità, in sentenze che hanno dovuto affrontare le doglianze sviluppate dalla difesa che, attraverso i motivi di ricorso, ha lamentato un pesante condizionamento del risultato del processo proprio ad opera delle posizioni assunte dagli organi di stampa⁷. Anche in dottrina, infine, si è sottolineato come le interazioni tra mezzi di informazione e processo sarebbero perfino causa dell'errore giudiziario⁸ dando vita a pericolose forme di giustizia emozionale⁹.

⁷Cfr., con riferimento al delitto di Cogne, Cass. sez. I 21 maggio 2008, Franzoni, in *Cass. pen.*, 2008, 1840, la quale, in via preliminare aveva osservato che l'interesse mediatico «in larga parte ricercato, propiziato ed utilizzato dalla stessa interessata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, ben al di là di quelle di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è, dunque, mai risolto in un decremento delle facoltà difensive della Franzoni ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'esautività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti»; accenni a tali problematiche anche nel caso della ragazza pakistana uccisa dal proprio padre perché viveva secondo costumi ritenuti troppo occidentali, Cass., sez. I, 12 gennaio 2009, Saleem, in <http://www.penale.contemporaneo.it/upload/sentenza%20Hina%20Saleem.pdf>.

⁸ P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Padova, 2011, 8-9 secondo il quale è «inevitabile il condizionamento degli organi giudiziari e altrettanto inevitabili sono i riflessi negativi in tema di esercizio del diritto di difesa» e «l'uso mediatico del processo ...nuoce all'imputato e alla giustizia, e a pieno titolo può porsi tra le cause dell'errore giudiziario». Sul punto, si v. anche lo studio condotto su un noto caso di cronaca giudiziaria, di C. CABRAS, *Un mostro di carta*, in C. CABRAS (a cura di), *Psicologia della prova*, Milano, 1996, 233 e ss.

⁹ Così, A. GARAPON, *La justice emotionnelle*, atti dell'incontro di studi *Magistrati e massmedia* organizzato dal C.S.M., Roma, 9 dicembre 2004. Sui condizionamenti esercitati dai processi mediatici sulle decisioni giudiziarie, cfr. la *Relazione sull'amministrazione della giustizia* nell'anno 2007 e nell'anno 2008, del primo presidente della Corte di Cassazione, dott. V. CARBONE (ricordata da F. ABRUZZO, *La deontologia del giornalista*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., 242-243) nonché Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni, *Deliberazione 31 gennaio 2008, n. 13/08/CSP* in *Dir. inform.*, 2008, 283. Sul tema, si v. le considerazioni di G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 25 in ordine al numero crescente di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo fondati sull'assunto che il clima di intimidazione creato dai media avrebbe intaccato le garanzie di imparzialità del giudice e del giusto processo; in argomento, poi, le considerazioni di L. MARAFIOTI, *Processi penali by media*, cit., 113, di G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 60 ed ID., *Le patologie dell'informazione giudiziaria; cause, effetti e falsi rimedi*, in L. GARLATI, G. E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, 91 e ss, in riferimento alle distorsioni provocate su alcuni istituti processuali dalle pressioni dei media.

Sebbene non sia agevole dimostrare quanto tali affermazioni siano corrette, certamente i delitti di Cogne, di Avetrana e quello – che ha avuto una risonanza mediatica addirittura internazionale – di Perugia sono gli esempi più significativi di tali fenomeni di interazione tra processo e media. E' difficile negare che se il parallelismo investigativo e mediatico in materia di prova, di ricostruzione dei fatti, di credibilità dei testimoni e degli imputati, magari studiati scientificamente dai professionisti dei comportamenti umani, può lasciare 'indifferente' un giudice chiamato a definire una vicenda processuale *iuxta alligata et probata*, secondo il principio di legalità della prova, non altrimenti può affermarsi avuto riguardo ai giudici popolari «chiamati occasionalmente – nel contesto dello stesso *locus commissi delicti* da cui provengono – ad esprimersi in materia di responsabilità»¹⁰.

È inevitabile, infatti, che l'uso dello strumento mediatico, insinuando verità alternative e dubbi interpretativi, svelando scenari nascosti «celi insidie per un giudizio non scevro da pregiudizi di chi è chiamato – in modo meno tecnico – ad esprimere un giudizio di colpevolezza o innocenza» e che «il confronto di opinioni tecnico-scientifiche – apparentemente attendibili – appare suscettibile di condizionare il convincimento dei giudici popolari di un reato di competenza della Corte d'assise»¹¹.

Tra i 'valori' che spesso vengono invocati allorché si tratta dei rapporti tra informazione e processo, vi è la tutela della presunzione di non colpevolezza la quale, pur concepita come garanzia eminentemente endoprocessuale che contraddistingue il giusto processo, ha nondimeno assunto una valenza anche in relazione alla materia *de qua* in quanto è indubbio che «nell'opinione collettiva la pubblicazione di notizie sulla stampa in ordine all'indagato/imputato determina inesorabilmente l'anticipazione di un giudizio di colpevolezza»¹².

Sotto tale angolo visuale, il problema viene, il più delle volte, affrontato dal punto di vista dell'informazione sul processo ed assume una

¹⁰ G. SPANGHER, *Processo mediatico*, cit., 121-122.

¹¹ G. SPANGHER, *Processo mediatico*, cit. 122.

¹² N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 13. Sull'argomento, P. P. PAULESU, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 132 secondo il quale nel processo mediatico, gravido di ombre inquisitorie, l'imputato «è costretto a discolarsi se intende contrastare la deriva giustizialista» e, per alcuni profili di diritto comparato, anche G. RESTA, *Il problema dei processi*, cit., 41-49. Sull'argomento, anche Corte eur. dir. uomo, 10 febbraio 1995, *Allenet de Ribemont c. Francia*,

tali affermazioni siano
rana e quello – che ha
nazionale – di Perugia
di interazione tra pro-
lismo investigativo e
dei fatti, di credibilità
cientificamente dai pro-
re 'indifferente' un giu-
le *iuxta alligata et pro-*
, non altrimenti può af-
amati occasionalmente
ti da cui provengono –

mento mediatico, insi-
velando scenari nasco-
regiudizi di chi è chia-
in giudizio di colpevo-
i tecnico-scientifiche –
di condizionare il con-
ompetenza della Corte

lorquando si tratta dei
a della presunzione di
ranza eminentemente
ocesso, ha nondimeno
ia *de qua* in quanto è
zione di notizie sulla
inesorabilmente l'an-

il più delle volte, af-
ocesso ed assume una

ll'argomento, P. P. PAU-
amiche extraprocessua-
iano, Torino, 2008, 132
quisitorie, l'imputato «è
sta» e, per alcuni profili
i, cit., 41-49. Sull'argo-
Ribemont c. Francia,

particolare rilevanza con riferimento ai deprecabili fenomeni di diffu-
sione, da parte dei mezzi di informazione, di atti e documenti non anco-
ra conosciuti dal diretto interessato, perché coperti da segreto, e la con-
seguente immediata demonizzazione dell'indagato praticata dagli organi
di stampa¹³.

Ma non può sfuggire come il tema sia suscettibile di essere affron-
tato in via più generale perché, a prescindere dalla posizione assunta
dagli organi di stampa in relazione ad un determinato caso e, dunque,
dalla tutela di questo o quel malcapitato nei confronti dei quali l'opinio-
ne pubblica ha assunto un atteggiamento colpevolista, è la stessa credi-
bilità della funzione giudiziaria a venire messa in discussione, se è pos-
sibile affermare, come si è visto, che le decisioni giudiziarie possano
essere frutto di condizionamenti esterni.

Se si pensa che, non di rado, sono gli imputati che, per mettere a
punto le loro strategie difensive, sono portati a cercare ed a rendersi di-
sponibili per i *media*; che perfino i testimoni e le persone offese non si
sottraggono a quel momento di notorietà che l'episodio può loro procura-
re per sfruttare la vicenda processuale che li coinvolge e per chiedere,
dunque, una soluzione non giudiziaria di 'giustizia'¹⁴ e che, sempre più
spesso, si assiste alla deprecabile tendenza ad offrire laute ricompense a
testimoni, vittime e indagati di un reato per rilasciare interviste esclusi-
ve o partecipare a programmi televisivi anticipando nel foro mediatico
il contenuto della deposizione¹⁵ ci si rende conto della delicatezza della
problematica¹⁶.

¹³ Sul tema, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina sui "processi in TV"*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., 163 e ss.

Significativa, la dichiarazione di C. ABBATE, *Sbattuti in prima pagina. Un colpevole a tutti i costi*, in *Panorama*, 16 ottobre 2013, n. 43, 76 il quale, a proposito dell'inchiesta a carico di Mohamed Fiki, sospettato per l'omicidio di Yara Gambirasio, arrestato ma, poi, scagionato, ha ammesso come un ruolo nell'errore commesso dagli inquirenti lo ha giocato anche la stampa: «...ma su Fiki abbiamo sbagliato in tanti, a cominciare da noi giornalisti».

¹⁴ Cfr. G. SPANGHER, *Processo mediatico*, cit., 119.

¹⁵ Così, G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 18.

¹⁶ A tale riguardo, si ricorda che, secondo talune fonti, si favoleggia che sia di «quattro milioni di dollari [...] il faraonico compenso che Amanda Knox è riuscita a strappare alla casa editrice Harper Collins per scrivere il libro sulla sua storia». Così, E. ALBERTARIO, G. M. CASTELLINI, *La ricostruzione di cronaca giudiziaria nei media*, cit., 51 i quali rilevano come «da tempo, i programmi cosiddetti di informazione-intrattenimento con cadenza di cinque giorni la settimana, si fanno concorrenza su reti Rai, Mediaset e La7...la trasmissione "Porta a porta" in onda quattro volte la settimana, ha raggiunto e

Se, poi, si aggiunge che «il modello organizzativo delle imprese di comunicazione è risultato inidoneo ad impedire condizionamenti anche incisivi della libertà di coloro – i giornalisti – i quali dovrebbero essere portati esponenti dell'interesse pubblico ad un'informazione corretta ed imparziale», che «le pressioni concorrenziali si sono fatte sempre più intense» e, ancora, che «il principale criterio regolatore del comportamento degli operatori dell'informazione è risultato essere quello del profitto economico piuttosto che quello dell'interesse pubblico»¹⁷, ci si avvede chiaramente di quanto fragile sia il meccanismo processuale che fonda la sua legittimazione sul principio di imparzialità.

Con una espressione che rende molto bene l'idea, sembra di trovarsi al cospetto di una sorta di «cortocircuito mediatico-giudiziario»¹⁸ che deve far riflettere non solo sulla possibilità di concepire strumenti di tutela dell'ordine processuale, della serenità del giudizio e di quella imparzialità del giudice, valori che, in base all'art. 111, comma 2, Cost., devono essere assicurati in ogni processo; ma sulle modalità attraverso le quali, eventualmente, anche il diritto di manifestazione del pensiero possa essere compresso per sterilizzare fenomeni di possibile pregiudizio per la serenità della decisione del giudice.

2. La libertà di stampa

La libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. viene ritenuta uno di quei «diritti inviolabili» della persona che devono essere sempre garantiti¹⁹ ed è ormai pacifico come la cronaca, vale a dire la narrazione di fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi

ottenuto altissimi indici di ascolto quando ha seguito e dibattuto anche processi in corso».

¹⁷ G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 16-17.

¹⁸ Così, ancora, G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 18.

¹⁹ A. PACE, *La libertà di manifestazioni del pensiero come situazione giuridica soggettiva*, in A. PACE, M. MANETTI, *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Roma - Bologna, 2006, 37-38. Sulla libertà di manifestazione del pensiero, cfr. P. BARILE voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Encicl. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 424; C. CHIOLA, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Encicl. giur.*, vol. XVI, Roma, 1989, 1 e ss; P. COSTANZO, voce *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubb.*, vol. VIII, Torino, 2000, 319; P. STANCATI, *Manifestazione del pensiero e informazione tra libertà e funzione*, Rende, 2002, 26.

sulla base
sua garan
pensiero²¹
ed un sigr
manifestaz
ca autonoi
grante una

Si de
proclama
parola, lo
illimitato,
dell'uomo.
dell'uomo
ed analog
ropea per
tali il qual
alla libertà
«la libertà
possa esse
derazione

Non s
degli anni,
libera man
forma di St
non solo la
garantito d

²⁰ P. NUVOLC
421.

²¹ Così, Corte

²² Sul tema G
XXVIII, Rom

²³ Così, Corte
RI, *Libertà di*
in giurisprude
1965, 80.

²⁴ Così, Corte
cost., 4 febbra
siero è tra le li
quelle anzi ch
del modo di e
politico, social
stare liberamen

sulla base di un mera successione temporale²⁰, che rinviene le basi della sua garanzia nell'inviolabilità del diritto di manifestazione del proprio pensiero²¹, abbia assunto oggi negli ordinamenti moderni una funzione ed un significato che sopravanza di molto quello di mero aspetto della manifestazione del proprio pensiero, per assurgere a situazione giuridica autonoma meritevole di una propria tutela particolare in quanto integrante una funzione pubblica²².

Si deve rammentare, a tale riguardo, non solo l'art. 21 Cost., che proclama il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione come un diritto quasi illimitato, ma anche le fonti internazionali che proteggono i diritti dell'uomo. Anche l'art. 19 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo assicura ad ogni individuo il diritto alla libertà di espressione ed analoga disposizione è contenuta nell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali il quale, nell'affermare espressamente che ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione, soggiunge che tale diritto include, tra l'altro, «la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».

Non si può, poi, dimenticare come la Corte costituzionale, nel corso degli anni, ha più volte sottolineato che il riconoscimento del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art 21 Cost. caratterizza la forma di Stato vigente in Italia (e cioè la forma di Stato) costituendo esso non solo la «pietra angolare»²³ ma il «cardine» del regime di democrazia garantito dalla Costituzione²⁴. Ed analoghe posizioni sono state assunte

²⁰ P. NUVOLONE, voce *Cronaca (libertà di)*, in *Encicl. dir.*, vol. IV, Milano, 1962, p. 421.

²¹ Così, Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 16, in *Giur. cost.*, 1981, p. 83.

²² Sul tema G. PITRUZZELLA, voce *Segreti. I) Profili costituzionali*, in *Encicl. giur.*, vol. XXVIII, Roma, 1990, 8.

²³ Così, Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84 in *Giur. cost.*, 1969, 1175, con nota di A. CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, e, sempre in giurisprudenza, tra le numerose, Corte cost., 19 febbraio 1965, n. 9 in *Giur. cost.*, 1965, 80.

²⁴ Così, Corte cost., 22 gennaio 1981, n. 1, in *Giur. cost.*, 1981, I, 3. Sul tema, Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 9, cit., secondo la quale «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale»; Corte cost. 21 marzo 1968, n. 11 secondo la quale il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha osservato non solo che la libertà di espressione costituisce componente indefettibile di una società democratica ed una delle condizioni essenziali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno²⁵, ma anche che la stampa in una società moderna svolge un fondamentale ruolo di 'cane da guardia' della democrazia²⁶.

3. La libertà di espressione del pensiero e la tutela dei valori antagonisti

Se ci si soffermasse a tali rilievi – che in genere costituiscono gli argomenti battuti da coloro che difendono ad oltranza la libertà di cronaca – sembrerebbe quasi fatale dover accettare l'idea che gli effetti prodotti dall'esercizio della libertà di stampa debbano essere tollerati, quasi che rappresentassero una sorta di costo che la collettività deve sostenere per non compromettere l'esercizio di un diritto di libertà. Tra l'altro, si può aggiungere, la sempre maggiore rilevanza sociale dei temi trattati nei casi giudiziari contribuisce ad alimentare un dialogo – sicuramente fisiologico e, talvolta, perfino virtuoso – tra pubblico e corti giudiziarie²⁷.

Ancorché la libertà di manifestazione del pensiero svolga una funzione strumentale allo svolgimento della personalità dell'uomo e possa apparire come uno di quei diritti che difficilmente possono subire compressioni, il necessario bilanciamento con i valori che possono entrare in conflitto con il suo esercizio, come quelli legati all'accertamento giuridico, può tuttavia giustificare talune limitazioni.

sione è «coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e di fronte al quale non v'è pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale».

In dottrina, per una ricostruzione delle linee evolutive della giurisprudenza, cfr. F. GIUNCHEDI, *Informazione e processo*, in F.R. DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Milano, 2010, 650 e ss.

²⁵ Corte eur. dir. uomo, 23 settembre 1994, Jersild c. Danimarca; Corte eur. dir. uomo, 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, in *Riv. int. dir. uomo*, 1996, p. 446. In dottrina, F. GIUNCHEDI, *Informazione e processo*, cit., 654 e ss.

²⁶ Corte eur. dir. uomo, 25 giugno 1992, Thorgeir Thorgeirson c. Islanda.

²⁷ Sottolinea tale fenomeno di crescente coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa nelle questioni trattate nei processi, G. RESTA, *Il problema dei processi*, cit., 14-15.

A t
ad esem
di espre
rante p

L'al
quanto s
coli e tu
legge st
violazio

Net
Corte cc
di infor
possono
di ordi

Seb
limite al
sia quell
costituzi
possono
impongo
«anche l
nell'esig
co»²⁹.

Seb
lentemen
contrasto
gli ordin
bene ine
dubitarsi
strutture
leggi, da
l'uso o l
stema cc

²⁸ Corte cc

²⁹ Così, C
chiama qu
4; Corte c
1957, n. 11

1957, 109.
³⁰ Corte cc

A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l'art. 10 C.E.D.U., ad esempio, dopo aver proclamato il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, non impedisce condizioni, restrizioni o sanzioni per garantire proprio l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

L'art. 21 Cost., sotto tale profilo, sembrerebbe meno tollerante in quanto statuisce che sono vietate le pubblicazioni, la stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e che la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni.

Nette indicazioni provengono, tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale ha evidenziato come limitazioni al diritto di informazione nella varie manifestazioni in cui esso si può realizzare possono trovare giustificazione nella salvaguardia di superiori esigenze di ordine pubblico.

Sebbene, infatti, alla stregua dell'art. 21 Cost., parrebbe che l'unico limite al quale la libertà di manifestazione del pensiero può sottostare sia quello del buon costume, sempre dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge che «anche le libertà cosiddette privilegiate non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto»²⁸ e che «anche la libertà di manifestazione del pensiero ... incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico»²⁹.

Sebbene l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico caratterizzi prevalentemente gli ordinamenti autoritari e, sotto tale profilo, possa porsi in contrasto con la libertà di stampa che, come detto, è coesistente con gli ordinamenti democratici e legalitari, l'ordine pubblico non solo è un bene inerente al vigente sistema costituzionale ma «non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso – nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza – sia finalità immanente del sistema costituzionale»³⁰.

²⁸ Corte cost., 14 aprile 1965, n. 25 in *Giur. cost.*, 1965, 241

²⁹ Così, Corte cost. 16 marzo 1962, n. 19 in *Giur. cost.*, 1962, 189 che, sul punto, richiama quanto già affermato da Corte cost., 14 gennaio 1956, n. 1, in *Giur. cost.*, 1956, 4; Corte cost., 26 gennaio 1957, n. 33 in *Giur. cost.*, 1957, 11; Corte cost., 3 luglio 1957, n. 120 in *Giur. cost.*, 1957, 1086; Corte cost., 3 luglio 1957, n. 121, in *Giur. cost.*, 1957, 1092.

³⁰ Corte cost. 8 marzo 1962, n. 19, cit.

Anche quello processuale va a pieno titolo ricondotto nel concetto di ordine pubblico. Va rammentato, a tale riguardo, che il codice 1930 c.p.p. configurava, tra le cause di rimessione del processo, oltre che il legittimo sospetto, anche il pregiudizio per l'ordine pubblico e la dottrina dell'epoca identificava l'ordine pubblico con il «normale svolgimento del processo che assicuri alle parti, ai testimoni, ed a tutte le persone chiamate a collaborare con l'amministrazione della giustizia, la libera esplicazione delle proprie attività»³¹.

Non deve, poi, essere dimenticato come sin dalle prime pronunce, a proposito del diritto di pubblicazione degli atti istruttori coperti da segreto, il giudice delle leggi abbia chiaramente osservato che «la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione trova un limite in una esigenza fondamentale di giustizia» aggiungendo che «il bene della realizzazione della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurare l'esercizio di tutte le libertà, compresa quella in esame, è anche esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione»³².

Sempre con riferimento ai possibili limiti all'estensione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, deve essere richiamata, poi, l'attenzione sull'esigenza, particolarmente avvertita negli ultimi anni, di protezione di taluni diritti individuali inevitabilmente coinvolti nella vicenda giudiziaria.

A tale riguardo, va anzitutto ricordato il già richiamato principio di presunzione di innocenza dell'imputato che, come accennato, può essere seriamente pregiudicato da una cronaca giudiziaria che, anticipando

³¹ V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. II, Torino, 1952, 190, secondo il quale rientrava nella nozione di ordine pubblico anche il pericolo che le parti, i testimoni e le persone chiamate a collaborare con la giustizia «potessero essere costrette o indotte ad un comportamento che senza la pressione dell'opinione pubblica non avrebbero tenuto».

³² Corte cost., 3 marzo 1966, n. 18 in *Giur. cost.*, 1966, p. 173, secondo la quale, peraltro, il bene della realizzazione della giustizia, viene tutelato dalle norme sul segreto istruttorio «anche sotto un ulteriore duplice aspetto: a) assicurare la serenità e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini e le prime valutazioni delle risultanze; ed assicurare altresì la libertà del giudice vietando quei comportamenti estranei che possano ostacolare la formazione del libero convincimento; b) tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo. È nella fase dibattimentale, infatti, che a tali interessi ne subentrano altri, di maggior rilevanza, quale la esigenza della pubblicità a garanzia di sostanziale giustizia.... E le altre parti ed i testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignità e da qualsiasi reazione, cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria».

insiste
lettive

A
mand
glio 2
media
che «i
tegran
to che
in cor
arrec
dell'ac
D
giuris
l'esig
nell'ip
nale
raggiu
S

duali
zione
cesso

fusio
dell'i
intim

nella
di fr
per c
to, in

³³ Pul
le cor
fronti
cora i
in cor
volez
³⁴ Sul
dice
³⁵ Su

condotto nel concetto
lo, che il codice 1930
processo, oltre che il
e pubblico e la dottri-
«normale svolgimen-
, ed a tutte le persone
la giustizia, la libera

dalle prime pronunce,
struttori coperti da se-
servato che «la libertà
21 della Costituzione
giustizia» aggiungendo
, fra l'altro, vale a ga-
, compresa quella in
la Costituzione»³².

estensione del diritto
essere richiamata, poi,
negli ultimi anni, di
nte coinvolti nella vi-

chiamato principio di
accennato, può esse-
aria che, anticipando

o, vol. II, Torino, 1952,
o anche il pericolo che le
giustizia «potessero essere
ne dell'opinione pubblica

secondo la quale, peral-
dalle norme sul segreto
are la serenità e la indi-
na di stampa, che possa
elle risultanze; ed assicu-
nti estranei che possano
nella fase istruttoria, la
ti, partecipano al proces-
entrano altri, di maggior
anziale giustizia.... E le
si offesa alla loro digni-
ata conoscenza del loro

insistentemente giudizi di colpevolezza, crea autentiche aspettative collettive di condanna.

A tale riguardo, deve essere sottolineata la portata della *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa*, 10 luglio 2003 n. (2003) 13, sulla *Diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali*³³ la quale, dopo aver premesso che «il rispetto del principio della presunzione di innocenza fa parte integrante del diritto ad un equo processo», ha significativamente postulato che «le opinioni e le informazioni concernenti i procedimenti penali in corso non dovranno essere comunicate o diffuse attraverso i *media* se arrecano pregiudizio alla presunzione di innocenza del sospettato o dell'accusato»³⁴.

Non si può non evidenziare, a tale riguardo, come soprattutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avvertito l'esigenza di una tutela extraprocessuale della presunzione di innocenza nell'ipotesi in cui l'informazione in merito ai risultati di un'indagine penale determini nell'opinione pubblica l'idea di una colpevolezza già raggiunta³⁵.

Sempre dal punto di vista della protezione degli interessi individuali, balza evidente la contrapposizione tra la libertà di manifestazione del pensiero e la riservatezza delle persone coinvolte nel processo.

Anche sul punto, è noto come il fenomeno della indiscriminata diffusione di atti di indagine che contengano dati concernenti fatti privati dell'imputato e di terze persone, finisca talvolta per ledere gli ambiti più intimi delle persone.

Purtroppo è inevitabile che le indagini giudiziarie si trasformino nella più profonda lesione del diritto alla *privacy* dell'individuo il quale, di fronte alle esigenze dell'accertamento penale, ha scarsissimi rimedi per opporsi alle intromissioni nella sua vita privata. Come si è osservato, infatti, quello della giustizia è un «potere onnivoro» in quanto «la

³³ Pubblicata in *Dir. pen. processo*, 2003, 1445. Sul punto, estremamente significative le considerazioni di Corte cost., 3 marzo 1966, n. 18, cit., secondo la quale «nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto col principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, Cost., della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna».

³⁴ Sulla *Raccomandazione* cit., si v. le note di commento di V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina*, cit., 166-167.

³⁵ Su tali profili, v. N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 13-16.

giurisdizione ha bisogno del massimo possibile di conoscenze per svolgere la sua funzione»³⁶.

Cionondimeno, tale esigenza non dovrebbe costituire l'occasione per provocare un ulteriore pregiudizio per l'intimità delle persone coinvolte.

Anche sul punto, a ben vedere, sebbene la Costituzione non preveda espressamente il diritto alla riservatezza³⁷, le fonti internazionali (si v. l'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'art. 17 del Patto internazionale dei diritti civili e politici dell'uomo e l'art. 8 della C.E.D.U.) espressamente tutelano l'individuo dalle ingerenze ed interferenze arbitrarie ed illegittime nella vita privata dell'individuo ed anche la Corte costituzionale, recentemente, ha sottolineato come il rispetto della vita privata delle persone estranee al processo sia un valore da tutelare³⁸. Al riguardo, va ricordato non solo che, con la citata *Raccomandazione* (2003) n. 13 sulla *Diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali*, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha statuito che «la diffusione di informazioni su persone sospettate, accusate o condannate, nonché sulle altre parti dei procedimenti penali dovrà rispettare il loro diritto alla protezione della vita privata conformemente all'art. 8 della Convenzione», ma anche che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato una violazione del diritto alla vita privata oltre che nella diffusione, per mezzo della comunicazione alla stampa della motivazione della sentenza, delle condizioni di salute della vittima di un reato, anche nella divulgazione del contenuto di intercettazioni telefoniche³⁹.

4. Il diritto di cronaca e misure protettive di valori antagonisti

Se, dunque, è fatale che il diritto di cronaca entri in contrasto con una serie di interessi meritevoli di considerazione, il problema più

³⁶ G. SPANGHER, *"Processo mediatico" e giudici popolari*, cit., 118.

³⁷ Il diritto alla *privacy* viene generalmente desunto da varie disposizioni costituzionali (artt. 14, 15, 21 e 32 Cost.). Sull'argomento, F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, p.20-21 e p. 24-27.

³⁸ Cfr., con riferimento alle attività di trascrizione delle intercettazioni telefoniche eseguite in dibattimento, Corte cost., 15 novembre 2012, n.255, in *Cass. pen.*, 2012, 651.

³⁹ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 25 febbraio 1997, *Z. c. Finlandia*, in *Dir. pen. processo*, 1997, 811 e Corte eur. dir. uomo, 17 luglio 2003, *Craxi c. Italia*, in *Cass. pen.*, 2004, 679 con nota di A. TAMIETTI, *Intercettazioni telefoniche e garanzie a tutela del diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza dell'imputato: la Corte europea interpreta estensivamente gli obblighi positivi dello Stato*.

complesso è
potrebbero c
bertà di espr

Anche
in maniera i
vrebbe impo
aperto il pro
l'attuazione.
per meccan
configurato
di non colpe
nel processo

È, però
efficace del
generale la
sarebbe con

Sebben
sia difficile
giurispruden
il diritto di
assumono n
bite da un u
affidarsi es
Per quanto
essa non po

⁴⁰ Il modello r
law attraverso
tent of court. S

⁴¹ Così, ad ese
Giust. civ., 20
a mezzo stam
tà di informaz
della persona,
art. 2 e 3 cost
con il presid
cost.». Sul ter
presunzione d
nore ed alla re

⁴² Sulla ineffi
interferenza d
150 e ss.

complesso è quello di individuare le misure protettive di quei valori che potrebbero correre il rischio di subire pregiudizi dall'esercizio della libertà di espressione.

Anche riuscendo ad escogitare la formula magica che consentisse in maniera immediata ed automatica di far prevalere l'interesse che dovrebbe imporsi sull'altro nella singola circostanza, resterebbe comunque aperto il problema di individuare lo strumento che ne potrebbe garantire l'attuazione. Il sistema, infatti, a tale riguardo, potrebbe anzitutto optare per meccanismi dissuasivi attraverso un rigoroso sistema repressivo configurato a tutela dell'ordine pubblico processuale, della presunzione di non colpevolezza oltre che della riservatezza delle persone coinvolte nel processo⁴⁰.

È, però, discutibile che un tale sistema rappresenti la soluzione più efficace del problema. A parte la difficoltà di delineare in via astratta e generale la griglia dei comportamenti vietati, l'opera di bilanciamento sarebbe comunque non agevole.

Sebbene, infatti, sfogliando un repertorio di giurisprudenza, non sia difficile notare come, attraverso la punizione del fatto illecito, la giurisprudenza abbia talvolta difeso i valori che entrano in conflitto con il diritto di cronaca⁴¹, è indubbio come, al cospetto della portata che essi assumono ma, soprattutto, della irrimediabilità delle lesioni da essi subite da un uso distorto della libertà di stampa, l'ordinamento non possa affidarsi esclusivamente a meccanismi di tipo repressivi o risarcitori⁴². Per quanto severa e rigorosa possa essere la minaccia della sanzione, essa non potrà mai evitare la violazione del precetto e, con essa, dun-

⁴⁰ Il modello repressivo sanzionatorio è praticato particolarmente dai sistemi di *common law* attraverso un complesso di regole e dottrine cristallizzatesi nella nozione di *competent of court*. Sul punto, v. G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 29.

⁴¹ Così, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 28 settembre 2011, n. 19806, C.E. c/ Soc. S., in *Giust. civ.*, 2012, 2, I, 364 secondo la quale «il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli art. 2 e 3 cost., dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cost.». Sul tema, cfr. anche G. TUCCI, *Processi mediatici*, cit., 130 secondo il quale la presunzione di non colpevolezza svolgerebbe una funzione integrativa del diritto all'onore ed alla reputazione.

⁴² Sulla inefficacia della tutela apprestata dal diritto privato per prevenire i fenomeni di interferenza della pressione mediatica sui processi, G. TUCCI, *Processi mediatici*, cit., 150 e ss.

que, il pregiudizio per un valore che, nella materia *de qua*, come visto, una volta verificatosi, comporta conseguenze irreversibili.

Tra l'altro, in un simile contesto, la pena, per esercitare un'autentica efficacia dissuasiva, come accennato, dovrebbe essere particolarmente severa ed incidere sulla libertà personale. In un'ottica di politica criminale, stanti gli interessi economici sottesi alla gestione degli organi di stampa, soprattutto in un sistema di informazione liberalizzato, la sanzione pecuniaria potrebbe non avere alcun effetto deterrente se, ad esempio, dalla pubblicazione di una notizia il guadagno fosse maggiore della pena.

Peraltro, un sistema di tal genere andrebbe in controtendenza sia con le recenti proposte di modifica in materia⁴³, sia, soprattutto, con le evoluzioni giurisprudenziali della Corte europea la quale nel ribadire, ancora una volta, il valore della libertà di informazione, mette in risalto la natura eccezionale che possono avere i trattamenti punitivi basati sulla sanzione detentiva in quanto lo spiccato effetto deterrente da essa derivante si ritorcerebbe contro la funzione sociale esercitata dalla stampa⁴⁴.

⁴³ Si v., sul punto, la Proposta di legge d'iniziativa del deputato Costa C. 925 presentata il 13 maggio 2013 - abbinata con C. 191, C. 1100, C. 1165, C. 1190, C. 1242, la Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Liuzzi, Businarolo C. 1190 Presentata il 12 giugno 2013 ed il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stucchi e Volpi n. 1067 comunicato alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2013 con i quali si propone di sostituire la pena detentiva per i reati di ingiuria e diffamazione, anche a mezzo stampa, con la pena pecuniaria.

⁴⁴ La sentenza Corte eur. dir. uomo 2 aprile 2009 *Kydonis c. Grecia*, nel condannare la Grecia al risarcimento di un giornalista, da un lato ha ritenuto che le «pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione» perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni» e, dall'altro, ha ribadito come la previsione del carcere sia «suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa».

Alcune recenti decisioni hanno constatato una violazione dell'art. 10 per mancanza di proporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto. E' stato infatti più volte considerato eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Tra le tante, Corte eur. dir. uomo, 24 settembre 2013, *Belpietro c. Italia*, con nota di A. GIUDICI, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, Corte eur. dir. uomo, 17 luglio 2008, *Riolo c. Italia*; Corte eur. dir. uomo, 12 ottobre 2010, *Saaristo c. Finlandia*, Corte eur. dir. uomo, 7 dicembre, *Publico c. Portogallo*. Sull'art. 10 C.E.D.U., si v. R. MASTROIANNI, *Informazione sul processo e processo all'informazione nel sistema di*

P
settor
gistra
tipo d
essere
ni giu
va.

A
essere
pensie
impec
di ope
scano

5. Il d

I
nitivo
no su
A
la pul
cenza

tutela
formaz
Sull'ar
Repub
stampe
tra Ita
coman
Corte
un ele
e la si
espres
⁴⁵ Sott
c. Belg
uomo,
⁴⁶ Con
516. S
chieste
di), Im

Peraltro, non si può non osservare come i rimedi repressivi nel settore della cronaca giudiziaria sono inevitabilmente affidati alla magistratura, ciò che potrebbe determinare sempre il sospetto di un altro tipo di corto-circuito in quanto, siccome anche i magistrati possono essere esposti alle critiche⁴⁵, il potere repressivo esercitato dagli organi giudiziari potrebbe alimentare il sospetto di una giustizia corporativa.

Appare evidente come, dunque, la tutela di quei valori che possono essere compromessi dall'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero debba essere ricercata altrove e come, soprattutto, al fine di impedire l'irrimediabile *vulnus* di essi, il sistema non possa fare a meno di operare attraverso misure preventive che, nei casi opportuni, impediscano il diritto di cronaca.

5. Il divieto di pubblicazione degli atti del processo

Il nostro ordinamento non contiene un apparato sanzionatorio punitivo dei comportamenti degli operatori dell'informazione che incidono sulla genuinità delle decisioni.

A differenza di altri sistemi, ad esempio, non sono vietati e puniti la pubblicazione di sondaggi giornalistici sulla colpevolezza e l'innocenza degli imputati⁴⁶, al pari di quelli previsti in occasione delle com-

tutela previsto dalla CEDU, in L. GARLATI, G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, cit., 82 e ss.

Sull'argomento, ancora, si sottolinea come in data 8 ottobre 2013 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, E. Bruti Liberati, ha emesso un comunicato stampa (riportato da C. MELZI D'ERIL, G. ENEA VIGEVANI, *Diffamazione i diversi confini tra Italia ed Europa*, in *Il sole 24 ore*, 20 ottobre 2013, n. 290, p. 27) con il quale raccomandava i suoi sostituti ad osservare il principio contenuto in un'altra sentenza della Corte europea che aveva condannato l'Italia per aver inflitto quattro mesi di reclusione e un elevato risarcimento del danno al direttore di una nota testata in quanto l'indennizzo e la sanzione detentiva, in assenza di circostanze eccezionali, violano la libertà di espressione.

⁴⁵ Sottolineano tale profilo, Corte eur. dir. uomo, 24 febbraio 1997, *De Haes et Gijssels c. Belgique*, Corte eur. dir. uomo, 20 maggio 1998, *Schöpfer c. Suisse*, Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2008, *Sgarbi c. Italia*.

⁴⁶ Come previsto in Francia in seguito all'entrata in vigore della L. 15 giugno 2000, n. 516. Sul punto, L. MARAFIOTI, *Processi penali by media*, cit., 118 e L. LUPARIA, *L'inchiesta penale tra echi del passato e risvolti della modernità*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio*, cit., p. 32.

petizioni elettorali⁴⁷; l'unica previsione che potrebbe eventualmente essere invocata per reprimere comportamenti scorretti del giornalista è quella che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa che, tuttavia, non solo appare inidonea a colpire quei fenomeni di corto circuito mediatico-giudiziario a cui si è fatto cenno, ma non è nemmeno in grado di determinare un'effettiva funzione riparatoria, se si considera che l'eventuale decisione giudiziaria favorevole all'interessato sarebbe destinata a sopraggiungere dopo molto tempo rispetto al fatto lesivo⁴⁸.

Le poche disposizioni che possono, invece, operare in maniera più mirata a tutela degli interessi processuali sono costituite dall'art. 326 c.p., che punisce a titolo di delitto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, dolosamente o colposamente, riveli notizie che devono rimanere segrete o ne agevoli la conoscenza e dall'art. 684 c.p., che punisce a titolo di contravvenzione la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto, di atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata la pubblicazione.

Si tratta, però, di disposizioni che hanno un campo di applicazione limitato, avendo ad oggetto gli "atti" che devono rimanere segreti e le "notizie" delle quali è vietata la pubblicazione⁴⁹.

A parte i casi che conseguono alle limitazioni del principio di pubblicità processuale, su cui ci si soffermerà, va ricordato che l'art. 114, comma 1, c.p.p. prevede il generale divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione degli atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto. Poiché, in base all'art. 329 c.p.p., sono coperti da segreto gli atti di in-

⁴⁷ Cfr., art. 7 delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assunta in attuazione dell'art. 8 della L. 22 febbraio 2000, n. 28, che vieta di rendere pubblici e diffondere i risultati anche parziali di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle relative operazioni. La logica che fonda il divieto di svolgere e divulgare sondaggi riposa sulla esigenza di evitare che la divulgazione delle preferenze degli elettori possa determinare una distorsione della scelta elettorale. Sul tema, cfr. S. RODOTÀ, *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 155-156 e P. STANCATI, *Manifestazione del pensiero e informazione*, cit., 275 e ss.

⁴⁸ Si rammenta che, in base all'art. 233, comma 2, disp. att. coord. c.p.p., il pubblico ministero doveva procedere al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p. per i reati concernenti armi ed esplosivi e per i delitti commessi a mezzo stampa. Tale previsione è stata però dichiarata incostituzionale da Corte cost., 8 febbraio 1991, n.68 in *Cass. pen.*, 1991, 228.

⁴⁹ Mette in evidenza l'insufficienza del sistema delineato dagli artt. 114 e 329 c.p.p. C. VALENTINI, *Stampa e processo penale*, cit., 134.

dagine
quando
tre la cl
divieto
barriera
destinat
to verso
Tra
non pre
che è el
procedir
guarda l
Ind
toposta
destinata
quando,
mancato
ro impec
gato attr
re, a tale
cesso pe
reato sia
della nat
me tale c
genza di
tà, vada
dominate

⁵⁰ Sull'amb
TRIGGIANI,

⁵¹ A differe
dei process

⁵² Cfr. sul p
ord, n.2, 11-

⁵³ Secondo

cui si tratta
derla in sen
proprio, qua
poter operar
un atto form
da parte deg
Su tale diritt
dell'accusa,

ebbe eventualmente es-
porretti del giornalista è
mezzo stampa che, tut-
tomeni di corto circuito
non è nemmeno in gra-
ria, se si considera che
interessato sarebbe de-
tto al fatto lesivo⁴⁸.

operare in maniera più
costituite dall'art. 326
ufficiale o l'incaricato di
ente, riveli notizie che
enza e dall'art. 684 c.p.,
blicazione, in tutto o in
un procedimento pena-

campo di applicazione
o rimanere segreti e le

ni del principio di pub-
cordato che l'art. 114,
pubblicazione, anche
pa o di altro mezzo di
olo del loro contenuto.
segreto gli atti di in-

ell'Autorità per le garanzie
22 febbraio 2000, n. 28,
ziali di sondaggi sull'esito
re, nei quindici giorni pre-
tive operazioni. La logica
alla esigenza di evitare che
mare una distorsione della
e: tra diritto e non diritto,
siero e informazione, cit.,

coord. c.p.p., il pubblico
ori dei casi previsti dagli
e per i delitti commessi a
uzionale da Corte cost., 8

artt. 114 e 329 c.p.p. C.

dagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, è evidente come attraverso il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p., il sistema ponga una barriera all'esercizio del diritto di cronaca assai blanda e, comunque, destinata a dissolversi progressivamente con l'avanzare del procedimen- to verso il giudizio⁵⁰.

Tra l'altro, il sistema non protegge il sospettato dall'anonimato⁵¹ e non prevede un'estensione della tutela della riservatezza all'imputazione che è elevata all'imputato, essendo anzi inevitabile che, una volta che il procedimento sia giunto alla fase del dibattimento, la vicenda che ri- guarda l'accusato debba essere sotto gli occhi di tutti⁵².

Indubbiamente anche la tutela della riservatezza della persona sot- toposta a procedimento costituisce un valore da proteggere, ma essa è destinata ad essere assicurata nel corso delle indagini preliminari allor- quando, cioè, la fisiologica incertezza dei primi risultati conseguiti ed il mancato accertamento della fondatezza della notizia di reato dovrebbe- ro impedire la demolizione e la demonizzazione della figura dell'inda- gato attraverso la diffusione di sospetti ed illazioni. Si deve rammenta- re, a tale riguardo, che l'art. 111, comma 3, Cost. prevede che nel pro- cesso penale la legge debba assicurare che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata «riservatamente» della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico ed è ovvio co- me tale disposizione, piuttosto che al dibattimento, ove, appunto, l'esi- genza di riservatezza sembra non conciliabile con quella della pubblici- tà, vada riferita prevalentemente alle fasi preliminari dell'inchiesta⁵³, dominate dal principio di segretezza⁵⁴.

⁵⁰ Sull'ambito di applicazione del principio di segretezza degli atti di indagine, cfr., N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 39 e ss.

⁵¹ A differenza di altri ordinamenti di area germanica; sul punto, G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 39.

⁵² Cfr. sul punto *Rel. prog. prel. del c.p.p.*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1998, n. 250, *suppl. ord.*, n.2, 114.

⁵³ Secondo P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, III ed., Bologna, 2012, 121, la previsione di cui si tratta (e segnatamente i termini 'accusa' e 'processo' che la compongono) ad inten- derla in senso tecnico, sarebbe destinata ad operare solo nella fase del processo vero e proprio, quanto il pubblico ministero abbia formalizzato l'imputazione.; essa però, deve poter operare in tutte le fasi del procedimento in cui si registri, indipendentemente da un atto formale, la sostanziale attribuzione di un fatto costituente reato ad una persona da parte degli organi inquirenti.

Su tale diritto, v. R. CASIRAGHI, *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, in A. BALSAMO, R.E.

6. I limiti alla pubblicità del processo

Al di fuori delle indagini preliminari, caratterizzate da un generale regime di segretezza degli atti, il processo, per contro, esige che sia svolto pubblicamente. L'art. 471 c.p.p., a tale riguardo, prevede che, a pena di nullità, il dibattimento debba celebrarsi a porte aperte ed anche l'art. 128, c.p.c. e l'art. 87 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il *Codice del processo amministrativo*, prevedono che l'udienza sia pubblica a pena di nullità.

Non può sfuggire come proprio la pubblicità processuale, oltre a rappresentare una sorta di precondizione del diritto di libertà di informazione, il più delle volte, possa essere considerata una causa di molti di quei fenomeni distorsivi incidenti sulla decisione a cui si è fatto cenno.

L'incondizionata conoscibilità di ciò che accade nel procedimento, infatti, oltre a determinare la diretta percezione degli atti e dei fatti processuali da parte di qualunque soggetto estraneo ed indeterminato, consente altresì agli organi di informazione di attingere le notizie che costituiscono l'oggetto principale del diritto di cronaca⁵⁵.

Non sarebbe, allora, azzardato ipotizzare (e si vedrà che di fatto ciò viene talvolta realizzato) misure che limitino l'accesso nelle aule di

KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 197 e ss.

⁵⁴ Quanto, poi, tale garanzia sia effettivamente attuata e quanto, dunque, la riservatezza dell'indagato possa dirsi efficacemente protetta dalle attuali disposizioni è altro tema estremamente delicato e denso di implicazioni problematiche. Sulle ragioni per le quali il sistema è sul piano dell'effettività assai poco protettivo per gli interessi che dovrebbe tutelare, si è sviluppato in intenso dibattito. Secondo N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit. 39 e ss sul piano oggettivo l'art. 329 c.p.p. richiama espressamente gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero con la conseguenza mancata copertura, anche ai fini di quanto prescrive l'art. 114, c.p.p., di tutta una serie di atti (tra i quali l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, l'iscrizione della notizia di reato e l'informazione di garanzia) che non assumono una valenza propriamente investigativa. Sul tema, cfr. G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 36 e ss. e L. MARAFIOTI, *Processi penali by media*, cit., 115 e, in giurisprudenza, Cass. sez. I, 9 marzo 2011, Tamberlich, in *Proc. pen. giustizia*, 2011, n. 6, 86 con nota di G. SAMBUCCO, *Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione per gli atti di origine extraprocessuale*, secondo la quale nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. non rientrano i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, come ad esempio l'informativa dell'agenzia delle entrate.

⁵⁵ M. CIAPPI, voce *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. X, Torino, 1995, 454.

giustizi
modula
quale il
No
re intro
rarsi su
ranzia
Se
sament
1, C.E.
tici e,
dell'art
giurisd
V;
portate
mancat
dito all
ad esse
«garan
sospett
ai prin
nità po
quella

⁵⁶ In Ital
dei Trib
conform
colari, i
servizio
dibattim
principio
e ss.

⁵⁷ Cfr. P
della gi
dell'udie
NACCI, F
pubblici

Giur. co

⁵⁸ Corte

⁵⁹ Corte

⁶⁰ Corte

Giust. c
zionale

giustizia a determinate persone per rinvenire, dunque, attraverso una modulazione della pubblicità delle udienze, lo strumento attraverso il quale incidere sulla diritto di cronaca.

Non si può, tuttavia, considerare come simili misure possono essere introdotte solo con estrema oculatezza in quanto destinate a riverberarsi sul principio di pubblicità del processo che costituisce un'altra garanzia fondamentale del giusto processo.

Sebbene la nostra Carta costituzionale⁵⁶ non lo contempli espressamente, esso, oltre trovare un suo preciso fondamento nell'art. 6, par. 1, C.E.D.U. e nell'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e, dunque, essere entrato così a far parte dell'ordinamento per via dell'art. 117 Cost., si deduce dal fondamento democratico del potere giurisdizionale esercitato in nome del popolo (art. 101 Cost.)⁵⁷

Va rammentato, infatti, che, ancor prima delle modificazioni apportate con l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 al titolo V della Costituzione, il mancato espresso richiamo alla pubblicità processuale non aveva impedito alla Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, di attribuire ad essa «un innegabile rilievo costituzionale»⁵⁸ ravvisando in essa una «garanzia di giustizia» e la natura di «mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità»⁵⁹ ed, ancora, di considerarla regola «coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, primo comma, Cost.)»⁶⁰, in

⁵⁶ In Italia la regola fu recepita, invece, nell'art. 72 dello Statuto Albertino («Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi»). Cionondimeno, vigente tale principio, con una serie di circolari, i vari ministri guardasigilli dell'epoca, avevano diffuso regole per delimitare l'esercizio della pubblicità immediata. M. PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in *Quaderni fiorentini*, Vol. II, Milano, 1973, 705 e ss. Sulla genesi del principio di pubblicità processuale, cfr. L. LACCHÈ, *Una letteratura alla moda*, cit., 477 e ss.

⁵⁷ Cfr. P. FERRUA, *Il 'Giusto processo'*, cit., 99; M. CHIAVARIO, *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Torino, 1998, 13; S. FURFARO, *La pubblicità dell'udienza nel sistema del "giusto processo: un problema da risolvere*, in F. R. DINACCI, *Processo penale e Costituzione*, cit., 377 e ss; M. PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, cit., 703 e ss. Sul punto, anche Corte cost., 1971, n. 12 in *Giur. cost.*, 1971, 83.

⁵⁸ Corte cost., 29 gennaio 1981, n. 17, in *Giur. cost.*, 1981, 87.

⁵⁹ Corte cost., 6 aprile 1965, n. 25, in *Giur. cost.*, 1965, 241

⁶⁰ Corte cost., 29 gennaio 1971, n. 12, cit. Cfr., poi, Corte cost. 9 luglio 1986, n. 212 in *Giust. civ.*, 1987, 17, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 recante *Revisione della disciplina del*

quanto la pubblicità è «da considerare indefettibile [...] in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, come il nostro, al quale non può non conformarsi l'amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova la sua legittimazione»⁶¹.

Analoghi principi, come noto, provengono anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio di pubblicità delle udienze, sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU (in base al quale «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge»), non solo tutela le persone soggette a una giurisdizione contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico, ma costituisce uno dei mezzi idonei per preservare la fiducia nei giudici, concorrendo all'attuazione dell'equo processo⁶². La pubblicità, in sintesi rappresenta il principale monito per il giudice al rispetto delle regole ed anche un antidoto fortissimo alle eventuali debolezze ed ai condizionamenti esterni cui può essere esposto il magistrato, essendo un dato pacificamente acquisito che una giustizia segreta sia incompatibile con l'ordinamento democratico⁶³.

contenzioso tributario (poi dichiarata incostituzionale da Corte cost. 9 febbraio 1989, n. 50 in *Foro it.*, 1990-I-822), sollevata in riferimento all'art. 101, primo comma, Cost., riteneva assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenisse onde adeguare il processo tributario all'art. 101 Cost.

⁶¹ Corte cost., 9 luglio 1986, n. 212, cit.

⁶² Così, recentemente, Corte eur. dir. uomo, 10 aprile 2012, *Lorenzetti c. Italia*, § 29. Nello stesso senso, Corte eur. dir. uomo, 5 gennaio 2010, *Bongiorno c. Italia*; Corte eur. dir. uomo 2 febbraio 2010, *Leone c. Italia*; Corte eur. dir. uomo, 8 luglio 2008, *Perre e altri c. Italia*; Corte eur. dir. uomo, 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*; Corte eur. dir. uomo, 20 maggio 1998, *Gautrin e altri c. Francia*, § 42; Corte eur. dir. uomo, 15 dicembre 2005, *Hurter c. Svizzera*, § 26; Corte eur. dir. uomo, 26 settembre 1995, *Diennet c. Francia*, § 33.

⁶³ In argomento, N. TRIGGIANI, *Processo penale e informazione*, cit., 4-5 il quale richiama le indicazioni provenienti dalla Corte eur. dir. uomo, 25 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito*, in *Foro it.*, 1979, IV, c. 193 a proposito della quale si v. I. CRAM, *Reconciling fair trial interests and the informed scrutiny of public power? An analysis of the United Kingdom's contempt of Court Law*, in, G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit. 72-74. Per una sintesi delle principali decisioni della corte europea in materia, R. MASTROIANNI, *Informazione sul processo*, cit., p. 77; S. FURFARO, *La pubblicità dell'udienza*, cit., 381-385.

Sul tema, G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 11, secondo il quale il principio della pubblicità processuale costituisca il principale strumento atto a garantire il controllo dell'opinione pubblica sull'uso del potere giurisdizionale da parte degli organi che sono chiamati ad esercitarlo in nome del popolo italiano.

Ovviam
pio di pubbl
cidere su di
che se, come
to dal legisla
del giudice.

La prin
pubblicità p
reati.

Si deve
tembre 198
cesso penal
battimentale
se. Sebbene
tenere che
accolta qua
e l'opportu
sponda all'e
nel limitar
quella med
147 disp.at
missioni c
tro, in base
sono semp
mezzo, del
offese o da
sono porta
nee a con
nel proced
Sebbe
plina non

⁶⁴ Il caratter
r.d. 20 lugli

⁶⁵ L'art. 114
brato a port
dunque, nor
anche se la
radicale. Si
196, il divie
volgimento
da quella pe

e [...] in un ordinare, come il nostro, al della giustizia, che in

nche dalla giurisprudenza la quale il principio, paragrafo 1, della che la sua causa sia termine ragionevole (ito per legge)), non contro una giustizia costituisce uno dei, concorrendo all'attesi rappresenta il regole ed anche un anzidizionamenti esterni to pacificamente acco con l'ordinamento

cost. 9 febbraio 1989, n. primo comma, Cost., conseguenze, che il legislativo all'art. 101 Cost.

Lorenzetti c. Italia, § 29. Longiorno c. Italia; Corte dir. uomo, 8 luglio 2008, Bocellari e Rizza c. Italia, § 42; Corte eur. dir. uomo, 26 settem-

one, cit., 4-5 il quale ri- 25 aprile 1979, Sunday della quale si v. I. CRAM, public power? An analysis (a cura di), Il rapporto ipali decisioni della corte so, cit., p. 77; S. FURFA-

secondo il quale il principio atto a garantire il conda parte degli organi che

Ovviamente, nonostante il valore di garanzia esercitato dal principio di pubblicità processuale, sono numerose le misure destinate ad incidere su di esso talvolta con ricadute anche sul diritto di cronaca, anche se, come si vedrà, l'ottica dalla quale il fenomeno è stato disciplinato dal legislatore non è propriamente quello della tutela dell'imparzialità del giudice.

La principale materia in cui trovano applicazione le deroghe alla pubblicità processuale sono quelle del minore e delle vittime di taluni reati.

Si deve rammentare, a tale riguardo, che l'art. 33 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449 recante *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, stabilisce che l'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni sia tenuta a porte chiuse. Sebbene l'imputato ultrasedicenne possa formulare richiesta per ottenere che l'udienza sia svolta pubblicamente, tale istanza potrà essere accolta qualora il tribunale, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, ritenga che essa risponda all'esclusivo interesse dell'imputato⁶⁴. Certamente, la previsione, nel limitare la pubblicità immediata, impedisce anche l'esercizio di quella mediata in considerazione del fatto che, da un lato, in base all'art. 147 disp.att.c.p.p., non possono essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse e che, dall'altro, in base agli artt. 13 del d.p.r. 448 del 1998 e 114, comma 6 c.p.p., sono sempre vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle generalità, dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati ovvero di elementi che, anche indirettamente, possono portare alla loro identificazione, nonché di notizie, immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento⁶⁵.

Sebbene incidente anche sul diritto di cronaca, tuttavia, tale disciplina non rappresenta, come accennato, un meccanismo posto a tutela

⁶⁴ Il carattere non pubblico dell'udienza penale minorile era già prevista dall'art. 16 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404 recante la precedente disciplina del processo minorile.

⁶⁵ L'art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione anche parziale degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p. Tale previsione, dunque, non includerebbe il processo a porte chiuse celebrato a carico dei minorenni anche se la previsione contenuta nell'art. 114, comma 6, c.p.p. sarebbe comunque più radicale. Si rammenta, poi che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui all'art. 13 del d.p.r. 448 n. 1988 si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materia diversa da quella penale.

della imparzialità del giudice, essendo destinata ad operare un bilanciamento tra i principi che governano il giusto processo e le esigenze costituzionalmente imposte a tutela del minorenni e delle sue esigenze rieducative⁶⁶.

Anche l'art. 472, comma 1, c.p.p. stabilisce che il giudice possa disporre che il processo si svolga, in tutto o in parte, a porte chiuse quando la pubblicità possa nuocere al buon costume⁶⁷ ovvero quando essa possa comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. A tale riguardo, si rammenta che anche il già citato artt. 128 c.p.c. prescrive che il giudice che dirige l'udienza possa disporre che la stessa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ed analoga previsione è contenuta nell'art. 87 cod.proc.amm.

Si deve sottolineare, però, come sebbene anche in tali ipotesi, l'art. 114 comma 4, c.p.p. nel disporre che sia vietata la pubblicazione, ancorché parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse, limiti la pubblicità mediata, è evidente come la finalità della previsione non sia quella di offrire una protezione alla imparzialità del giudicante.

L'art. 472, comma 2 c.p.p., poi, prevede che il giudice dispone che si proceda a porte chiuse – a richiesta dell'interessato ovvero, qualora estraneo o assente, *ex officio* – all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione⁶⁸ e, sebbene anche in queste ipotesi i provvedimenti incidenti sulla pubblicità immediata, per effetto di quanto dispone l'art. 114, comma 4, c.p.p., si riflettano sul diritto di cronaca, è evidente come, anche in questo ca-

⁶⁶ Corte cost., 29 gennaio 1981, n. 17, cit., secondo la quale «le deroghe alla regola della pubblicità si sottraggono alle censure di questa Corte, quando siano operate in funzione di altri valori ugualmente garantiti dalla Costituzione, qual è la protezione della gioventù, di cui al capoverso dell'art. 31 Cost.». Sull'argomento, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 94 e ss.

⁶⁷ Secondo la dottrina, la locuzione andrebbe intesa come 'buon costume sessuale'. Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XIII ed., Milano, 2012, 633. Sulla disposizione, v. anche K. LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in G. SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, G. SPANGHER (a cura di), *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, Torino, 2009, 63 e ss.

⁶⁸ Sull'argomento, cfr. E. VALENTINI, *Pubblicità dibattimentale e diritto alla riservatezza di testimoni e parti private*, nota a Trib. Milano, sez.VII, 9 novembre 2000, Anghelesone, in *Dir. pen. processo*, 2001, 1023.

so, essi n
te.

Si d
principio
pio di lib

L'ar
possa di
misura è
relativo
grafia n
per effe
dell'art.
quella m

A t
anche la
al quale
(600, 60
violenza
fesa può
di esso
previsto
pedofili
magini
sto da t
atti (il
cabile r

7. La t cisione

A
no sul
saria a
in gen

⁶⁹ Secor
stituisce
del testi
porte cl
operare

so, essi non siano concepiti per fornire una tutela al ruolo del giudicante.

Si deve considerare, poi, come non tutte le misure limitative del principio di pubblicità si traducano in altrettante restrizioni del principio di libertà di manifestazione del pensiero.

L'art. 472, comma 4, c.p.p., ad esempio, prevede che il giudice possa disporre che l'esame dei minorenni avvenga a porte chiuse e tale misura è addirittura imposta per l'intero dibattimento quando questo sia relativo a delitti di tratta delle persone, violenza sessuale e pedopornografia nei quali sia persona offesa un minorenne. In questi casi, però, per effetto dell'art. 114, comma 4, c.p.p. (che rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 472), la limitazione alla pubblicità immediata non si riflette su quella mediata.

A tutela della vita privata delle vittime di particolari reati è posta anche la disposizione contenuta nell'art. 472, comma 3 *bis* c.p.p. in base al quale, allorché il dibattimento riguardi delitti di tratta di persone (600, 601 e 602), pedofilia (artt. 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quinqies* c.p.) e violenza sessuale (artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.), la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso ma anche in tale ipotesi, irragionevolmente⁶⁹, il sistema non ha previsto (salvo si tratti di minorenni ovvero delle vittime dei reati di pedofilia e violenza sessuale, la diffusione delle cui generalità ed immagini senza consenso, in base all'art. 734 *bis* c.p., è punita con l'arresto da tre a sei mesi), che operi anche il divieto di pubblicazione degli atti (il quale, come detto, in base all'art. 114, comma 4, c.p.p., è applicabile nelle sole ipotesi di cui all'art. 472, comma 1 e 2 c.p.p.).

7. La tutela della serenità del giudizio e della imparzialità della decisione

A parte ogni considerazione sull'efficacia delle misure che incidono sul regime di pubblicità delle udienze a fornire la protezione necessaria alla imparzialità del giudice, si può osservare come il sistema sia, in generale, poco incline a prevedere l'introduzione di dispositivi di

⁶⁹ Secondo N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 87 quello delineato costituisce un sistema assolutamente non ragionevole anche se, a tutela della riservatezza del testimone e delle parti private, il giudice potrebbe sempre disporre che si proceda a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 2, c.p.p. che, tuttavia, come accennato, può operare solo nei limiti dei fatti che non siano oggetto dell'imputazione.

protezione di quegli interessi processuali che una indiscriminata ed incontrollata campagna mediatica potrebbe compromettere.

Il modello delineato dalla disciplina sulla pubblicità delle udienze, infatti, è essenzialmente rivolto all'esigenza di salvaguardare i diritti della personalità dei soggetti deboli esposti al vaglio dei tribunali dell'opinione pubblica piuttosto che a prevenire l'incidenza delle pressioni mediatiche sui meccanismi processuali⁷⁰.

L'art. 472 c.p.p., oltre che nelle ipotesi già analizzate, di tutela della riservatezza delle persone e di protezione del minorenne, con riferimento alle quali si possono applicare anche le ipotesi di tutela del buon costume e di tutela delle persone offese di delitti che possono nuocere alla dignità della persona (tratta, pedofilia e violenza sessuale) nonché in quelle di tutela del segreto nell'interesse dello Stato (art. 472, comma 1, c.p.p.) e di prevenzione della pubblica igiene, consente la celebrazione del processo a porte chiuse nel caso di manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati (art. 472, comma 3, c.p.p.).

Benché non si possa escludere che un pregiudizio per la serenità della decisione possa derivare anche da manifestazioni sediziose, le misure concepite dal codice appaiono anche in questo caso orientate ad agire come misure di polizia dell'udienza, piuttosto che come strumenti di protezione della genuinità della decisione.

Va osservato, infatti, come nell'ipotesi in cui il giudice disponga che si proceda a porte chiuse per impedire che la presenza del pubblico nell'aula possa compromettere il regolare svolgimento delle attività processuali (come pure nel caso in cui tale misura sia adottata per impedire la diffusione di malattie contagiose), non solo non opera il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114, comma 4, c.p.p. (che, come detto, è riferito solo ai casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 472), ma, in base all'art. 473 c.p.p., potrebbe non compromettere il diritto di cronaca essendo previsto che il giudice possa comunque consentire la presenza dei giornalisti al dibattimento celebrato a porte chiuse.

Sebbene, in astratto, una blindatura dell'aula del dibattimento per contenere folle tumultuose potrebbe anche essere disposta a protezione della serenità del giudicante, a ben vedere essa, non potendo più di tan-

⁷⁰ Si tratta di un modello in linea con quello che G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici*, cit., 33, definisce modello preventivo personalistico tipico dell'approccio continentale.

to conten
sionisti de
za⁷¹, non
giudice, i
frutti in r
ne pubbli
blica.

8. La pre

Ben
serenità c
audiovisi

A be
giustizia
misura li
Cost., a t
venire att

La p
di fatto c
non solo
vario mo
ste ultim
cessibile
sformino
dini poss

Indu
pubblicit
cronaca
potrà ma
tabile ch
processo
difficilm
ha come
emittenti

⁷¹ Così, N.

⁷² Sul pun
Roma, 199
cesso com

to contenere la divulgazione all'opinione pubblica da parte dei professionisti dell'informazione del resoconto circa le attività svolte in udienza⁷¹, non solo potrebbe rivelarsi inidonea a proteggere l'imparzialità del giudice, ma avrebbe anche scarsissima possibilità di produrre buoni frutti in relazione a quei numerosi fenomeni di interferenza dell'opinione pubblica sulle decisioni slegati da problematiche di sicurezza pubblica.

8. La presenza degli strumenti audiovisivi nei dibattimenti

Ben più significativa, ai fini delle possibili misure protettive della serenità dei giudizi, è la disciplina concernente l'ammissione dei mezzi audiovisivi nelle aule di giustizia.

A ben vedere, una limitazione del diritto di accedere nelle aule di giustizia attraverso strumenti di audio o video ripresa costituisce una misura limitativa della libertà di manifestazione del pensiero. L'art. 21 Cost., a tale riguardo, garantisce che l'esercizio di tale diritto possa avvenire attraverso un qualunque mezzo di diffusione.

La presenza della televisione nei processi è evidentemente un dato di fatto che non può essere tanto facilmente negato essendo inevitabile non solo che l'informazione segua i processi e cerchi di riprodurre in vario modo quanto accaduto nelle aule di giustizia, ma anche che queste ultime, che un tempo restavano un ambiente 'semipubblico', inaccessibile a chi non avesse la possibilità di entrarvi fisicamente, si trasformino in uno spazio pienamente pubblico attraverso il quale i cittadini possono partecipare all'amministrazione della giustizia⁷².

Indubbiamente, la pubblicità mediata non potrà mai sostituire la pubblicità immediata. Per quanto puntigliosa e precisa possa essere la cronaca di un processo, non solo l'angolo visuale di un obiettivo non potrà mai coprire l'intera scena in cui si svolge il processo, ma è inevitabile che, per ragioni di *audience*, la trasmissione televisiva rende il processo non un «evento pubblico» ma uno «spettacolo pubblico». È difficilmente controvertibile che «ciò che viene mostrato agli spettatori ha come unico scopo quello di intrattenerli, anzi solleticarli. Infatti, le emittenti televisive non mandano in onda i processi, ma solo frammenti

⁷¹ Così, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit. 85.

⁷² Sul punto, cfr. l'analisi di N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, Roma, 1999, 105 e il saggio di F. GIANARIA, A. MITTONE, *Giudice e telecamere. Il processo come spettacolo*, Torino, 1994, p. 37 e ss.

dei processi 'sensazionali', di quei processi, cioè, che riguardano omicidi, stupri, rapimenti e altri crimini impressionanti»⁷³.

Ma il problema, dall'angolo visuale dal quale si sta affrontando la complessa questione, non è tanto quello del condizionamento che la televisione può esercitare sull'opinione pubblica, quanto, appunto, quello inverso dell'incidenza dei mezzi audiovisivi sulla imparzialità del giudice e della ammissibilità di misure limitative all'esercizio della libertà di cronaca attraverso provvedimenti diretti ad impedirne l'accesso nella aule ove si svolgono i processi, allorquando da esso possano derivare effetti nocivi sull'imparzialità del giudice.

Il dibattito sulla presenza dei mezzi audiovisivi nelle aule di giustizia non è nuovo e sin da quando è stata inventata la tecnica fotografica, nella metà del diciannovesimo secolo, sono state avanzate non poche perplessità sulla opportunità della presenza di fotografi e cameramen nel corso dei processi trattandosi di una forma di intrusione che potrebbe danneggiare la dignità e la sacralità dei tribunali⁷⁴.

Occorre premettere che, in linea di massima, non è facile scorgere argomenti davvero decisivi per decretare l'ostracismo degli strumenti audiovisivi dai processi. L'argomento un tempo portato contro la presenza delle telecamere nelle aule di giustizia, vale a dire che le telecamere sono per loro natura invadenti perché distraggono e fanno rumore, ha indubbiamente perso «forza con l'avanzare del progresso tecnologico, soprattutto quando le attrezzature televisive iniziarono a diventare meno ingombranti»⁷⁵.

Ben più consistente è, invece, l'altra considerazione e cioè che la presenza della telecamere potrebbe influenzare psicologicamente magistrati, avvocati, testimoni e giurati: la consapevolezza di essere ripresi e che la propria immagine possa essere vista da milioni di telespettatori indubbiamente esercita condizionamenti⁷⁶. In una celebre sentenza emessa nel processo *Estes v. Texas*, la Corte suprema degli Stati Uniti⁷⁷ annullò una decisione pronunciata dal Tribunale del Texas contro un uomo politico accusato di frode finanziaria perché, avendo il giudice

⁷³ Così, N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, cit., 106.

⁷⁴ Così, ancora, N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, cit., 97-107 che ricordano alcune decisioni della Corte suprema americana che avevano proibito l'accesso di fotografi durante i processi.

⁷⁵ N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, cit., 100.

⁷⁶ F. GIANARIA, A. MITTONE, *Giudice e telecamere*, cit., 63-65.

⁷⁷ U.S. Supreme court, 7 giugno 1965, 381, U.S. 532, il cui testo in originale si può leggere in www.supreme.justitia.com/cases/federal/us/381/532/.

permi
to il c
diovis
nuoce
dici e
I
avval
punto
mette
(
ni dei
guenz
giusti
della
quel f
rappo
N
proce
giudic
to o in
trasm
V
visiva
P
pubbli
artt. 4
qualor
78 La v
101 che
nioni sc
messe l
79 Seco
alcuni s
diziona
MIATI, I
massme
80 N. PC
81 Sulla
Dig. dis
formazi
ce 1930
A. MITT

permesso a fotografi e cameramen di seguire le udienze, era stato negato il diritto dell'imputato al giusto processo. La presenza dei mezzi audiovisivi, si sostenne, poteva mettere a rischio l'imparzialità dei giurati, nuocere alle deposizioni dei testimoni, influenzare le decisioni dei giudici e sottoporre l'imputato ad una vessazione psicologica⁷⁸.

In effetti, mancano studi scientifici davvero decisivi che possano avvalorare la tesi che la presenza delle telecamere possa incidere a tal punto sul comportamento delle parti presenti nel processo da compromettere addirittura la genuinità della decisione⁷⁹.

Cionondimeno non si può non notare, proprio avendo davanti taluni dei casi trattati dalle cronache giudiziarie, come una delle conseguenze più tangibili della presenza dei mezzi audiovisivi nelle aule di giustizia sia rappresentato dalla innata tendenza, soprattutto da parte della televisione, a trasformare ogni cosa in spettacolo⁸⁰ e ad alimentare quel fenomeno che, come visto, è proprio alla base di quel pernicioso rapporto tra informazione e giustizia.

Nel nostro ordinamento, la disciplina dei mezzi audiovisivi nel processo è oggi regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.p.⁸¹ che autorizza il giudice, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ad ammettere, in tutto o in parte, la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento.

Varie sono le condizioni alle quali è subordinata la ripresa audiovisiva dei dibattimenti.

Premesso che, ovviamente, non può essere esercitato il diritto di pubblicità mediata nei casi in cui il processo, nelle ipotesi di cui agli artt. 472, commi 1, 2 e 4, c.p.p., debba svolgersi a porte chiuse, anche qualora il dibattimento si celebri pubblicamente sono previsti alcuni li-

⁷⁸ La vicenda è ricordata da N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, 101 che mettono in evidenza come, dopo tale decisione, però, a seguito di alcune opinioni sostenute da associazioni di magistrati, in vari Stati è stata progressivamente ammesse le telecamere nelle aule di giustizia.

⁷⁹ Secondo N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, 103, vi sarebbero alcuni studi secondo i quali il comportamento di chi partecipa al processo sarebbe condizionato sensibilmente dalla presenza televisiva nei processi. Sull'argomento, R. RUMIATI, *L'influenza mediatica sulla decisione*, in atti dell'incontro di studi *Magistrati e massmedia* organizzato dal C.S.M., Roma, 9 dicembre 2004.

⁸⁰ N. POSTMAN, S. POWERS, *Come guardare il telegiornale*, cit., 107.

⁸¹ Sulla disciplina de qua, cfr. M. CIAPPI voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. XII, Torino, 1997, 350 e ss; N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 147 e ss. Per una ricostruzione della prassi seguita nel vigore del codice 1930 che non contemplava misure analoghe a quelle oggi previste, cfr. F. GIANARIA, A. MITTONE, *Giudice e telecamere*, cit., 67-72.

miti. È anzitutto richiesto il consenso delle parti anche se esso non è considerato vincolante per il giudice il quale, infatti, può sempre autorizzare comunque le riprese e le trasmissioni qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

In tutte le situazioni previste, in ogni caso, non essendo il processo uno spettacolo, a tutela della riservatezza delle persone che vi partecipano, è comunque previsto che il giudice vieti la ripresa delle immagini delle parti, dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici ed interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge – come nel caso dei minori – ne fa divieto.

In tutti questi casi, però, a ben vedere, le limitazioni all'accesso dei mezzi audiovisivi o alle riprese, riposano essenzialmente sulle già evidenziate esigenze di tutela della riservatezza delle persone.

È significativo, piuttosto, notare che, accanto a tali finalità, l'art. 147 disp. att. c.p.p. contempli anche un ulteriore limite all'accesso dei mezzi audio e video: il fatto, cioè, che oltre a non determinare pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza esso non deve nuocere alla decisione.

Sebbene, tale previsione costituisca forse la più avanzata misura contro l'invasione dei *media* posta a difesa dell'interesse processuale e della imparzialità del giudice, la sua efficacia a prevenire i fenomeni di cui si è detto è ovviamente assai marginale non solo perché essa dipende comunque dalla decisione dell'organo che, a sua volta, risulta il principale destinatario delle interferenze esercitate dagli organi di stampa, ma perché non essa non può impedire agli organi di stampa né di riprodurre con scenografie appropriate lo svolgimento di quanto avvenuto nel processo, né di intervistare testimoni, periti e parti e dunque replicare all'esterno del processo quanto in esso avvenuto.

9. Riflessioni conclusive. Quali rimedi all'invasione mediatica nei processi?

Alla luce dei rilievi che precedono, emerge come, sebbene al cospetto dell'esasperazione dei fenomeni di spettacolarizzazione dei processi la libertà di manifestazione del pensiero non impedisca forme di tutela dell'ordine processuale, cionondimeno, se si eccettua per l'accesso dei mezzi audio e video nelle aule dibattimentali, il nostro sistema, a

differenza
l'ambien-
gioni che
nel corso
siedono
viduali o
gere da b
in ogni c
devono p

Allo
suale sor
della disc

In d
del 31 ge
stato sott
di autor
giudiziar
tive disp
formazio
dell'impu

La
gliore so
ne sareb
lità dei
modo, s
pregiudi
gione de
operator
in una r

⁸² Per uno
cit., *passi*
rules for
tra giustiz
the First

cit., 63 e s

⁸³ Sul con
ce di auto

⁸⁴ Così, G

blica in tr

⁸⁵ Come r

differenza di altri⁸², è poco incline a prevedere misure che proteggano l'ambiente in cui si celebrano i processi da interferenze esterne. Le ragioni che possono dare luogo a divieti di pubblicazione di atti formati nel corso del processo ed a limitazioni della pubblicità processuale risiedono precipuamente nell'esigenza di protezione degli interessi individuali o del segreto di Stato e sebbene tali misure possano anche fungere da barriere per una intromissione dei *media* sulle decisioni, si tratta in ogni caso di provvedimenti poco incisivi rispetto ai fenomeni che si devono prevenire.

Allo stato, le uniche misure di protezione della funzione processuale sono paradossalmente destinate ad essere rinvenute nell'ambito della disciplina degli organi di informazione.

In data 21 maggio 2009, in ottemperanza della delibera 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato sottoscritto dalle principali emittenti televisive nazionali, il *codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive* il quale contiene significative disposizioni finalizzate non solo a garantire la correttezza delle informazioni, ma anche a rispettare il principio di non colpevolezza dell'imputato ed il principio del contraddittorio delle tesi⁸³.

La *ratio* alla quale tale sistema si ispira risponde all'idea che la migliore soluzione per sconfiggere fenomeni di faziosità e disinformazione sarebbe quella di garantire al massimo la libertà di stampa e la pluralità dei mezzi di informazione⁸⁴. Per quanto sia innegabile che, in tale modo, si potrebbero prevenire con l'ombra informativi produttivi di pregiudizi, è facile obiettare non solo come la linea di tendenza – a cagione della concentrazione dei mezzi di informazione in capo a pochi operatori – sia quella opposta⁸⁵, ma come non si possa correre il rischio, in una materia così delicata, che la serenità dell'ambiente in cui si deve

⁸² Per uno sguardo alle esperienze straniere, oltre a G. RESTA, *Il problema dei processi*, cit., *passim*, cfr. K.N. PEIFER, *The relationship between justice and mass-media: which rules for which subjects? The German experience*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., 53 e ss; G. PHILLIPSON, *Trial by media: the betrayal of the First Amendments's purpose*, ivi, 91 e ss; I. CRAM, *Reconciling fair trial interests*, cit., 63 e ss.;

⁸³ Sul contenuto del *Codice di autoregolamentazione*, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina*, cit. 168-170.

⁸⁴ Così, G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 67-69 ed ID., *L'opinione pubblica in tribunale*, cit., 521.

⁸⁵ Come rileva, L. MARAFIOTI, *Processi penali by trial*, cit., 117.

celebrare il processo possa dipendere dalle iniziative virtuose di organi ad esso esterni.

È del tutto evidente, poi, come siffatti meccanismi autoregolamentativi (peraltro non condivisi dalla stampa e dai nuovi *media*), collocandosi in un contesto civilistico, oltre a non risultare vincolanti *erga omnes*, sono privi di un efficace corredo sanzionatorio per il caso in cui non siano rispettati. Del resto, anche ampliando la prospettiva, non sembra auspicabile affidare la tutela di un settore così delicato alle funzioni sanzionatorie della giustizia degli ordini professionali cui in definitiva dovrebbe essere demandato il controllo dell'applicazione dei codici di comportamento⁸⁶.

In una prospettiva *de iure condendo*, non essendo immaginabili misure che costringano i giudici ad estraniarsi completamente dal contesto informativo⁸⁷ e non essendo, peraltro, sufficiente che il sistema sia lasciato alle iniziative virtuose degli operatori dell'informazione, appare urgente rimeditare sulle modalità attraverso le quali avviene la diffusione e la divulgazione delle notizie da parte degli uffici giudiziari verso gli organi di informazione.

Attualmente tale aspetto è completamente privo di alcuna regolamentazione per cui non sono infrequenti fenomeni deprecabili come, ad esempio, l'uso, invalso in molti uffici di Procura, di indire, per descrivere i risultati raggiunti all'esito di operazioni di polizia giudiziaria, conferenze stampa nel corso delle quali partecipano solo gli inquirenti senza alcuna possibilità, ad esempio, per il difensore dell'indagato di presenziare e poter esprimere la posizione del proprio assistito.

⁸⁶ Sulla irragionevolezza delle diverse posizioni assunte dai Consigli territoriali degli ordini dei giornalisti in relazione ai medesimi casi di cronaca giudiziaria e sulle cause della inadeguatezza del sistema ordinistico, cfr. F. ABRUZZO, *La deontologia del giornalista*, cit., 199 e 248.

⁸⁷ Interessante, sul punto, la testimonianza portata da un magistrato: V. M. CAFERRA, *La prospettiva del magistrato*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., 191 e ss che, in occasione di processi di corti di assise di grande risonanza mediatica, ha suggerito ai giudici popolari di non leggere i giornali e non guardare la televisione; sul tema, anche per taluni aspetti che fuoriescono il campo del diritto penale, cfr. G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici nella prospettiva di diritto comparato*, *ivi*, 12 e C. CABRAS, *Un mostro di carta*, cit., 236, che, richiamando i possibili rimedi usati dalla prassi statunitense per combattere i presunti effetti della pubblicità giornalistica, cita il *voir dire* consistente nella interrogazione dei potenziali giudici esposti a pubblicità dannosa, per valutare il grado di influenza da essi subita.

Sot
correre
periodi
chino l
spetto d
stato de
di com
resse de

Ar
piato i
offese,
prove i
bile an
uno sp
agevol
giudici
bene n
tuzion
allorqu
pongo
M
assai j
dere,
estern
rimes
turbat
pregi

⁸⁸ Cos
LENTIN
⁸⁹ Cos
pruden
GARLA
⁹⁰ Cos
di rin
telefo
giudic
tazion
levan
dibatt
472, c

Sotto altro versante, oltre a rafforzare la disciplina sul segreto⁸⁸ occorrerebbe proibire, alla stregua di quanto avviene per i sondaggi nei periodi elettorali, trasmissioni che, in pendenza dei processi, ne replichino lo svolgimento. Come si è osservato, misure del genere, «a dispetto delle lamentazioni e delle proteste dei soggetti artefici dell'attuale stato delle cose, in una siffatta disciplina non vi alcun *vulnus* alla libertà di comunicazione, bensì un corretto temperamento con il superiore interesse del giusto processo e della presunzione di innocenza»⁸⁹.

Ancora, e sempre dalla medesima prospettiva, potrebbe essere ampliato il divieto di assumere informazioni dai testimoni e dalle persone offese, oggi previsto dall'art. 430 *bis* c.p.p. per le parti in relazione alle prove richieste dalle altre o ammesse dal giudice, per renderlo applicabile anche nei confronti degli organi di informazione anche imponendo uno specifico divieto incombente sulla fonte di prova. Sebbene, non agevole da realizzare, ancora potrebbero essere estesi i casi in cui il giudice possa disporre che il processo si svolga a porte chiuse che, sebbene non costituisca misura di grande efficacia, secondo la Corte costituzionale, rappresenta comunque rimedio cui il giudice può ricorrere allorché si tratti di proteggere taluno degli interessi che si contrappongono al diritto di cronaca⁹⁰.

Ma a fronte di fenomeni incontrollabili occorre immaginare misure assai più drastiche incidenti sullo svolgimento del processo. A bene vedere, i pregiudizi per la imparzialità del giudice derivanti da fattori esterni al processo sono contemplati dall'art. 45 c.p.p. a proposito della rimessione del processo: in presenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili e tali da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al

⁸⁸ Così, a commento di un disegno di legge per la modifica dell'art. 114 c.p.p., C. VALENTINI, *Stampa e processo penale*, cit., 142.

⁸⁹ Così, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina*, cit., 167; in posizione più prudente, G.E. VIGEVANI, *La libertà di informare sul processo e le sue eccezioni*, in L. GARLATI, G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, cit., 134 e ss.

⁹⁰ Così, Corte cost., 15 novembre 2012, n. 255, cit., che, a proposito della prassi invalsa di rinviare alla fase del dibattimento il procedimento di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ha affermato che a tutela dei diritti delle persone estranee al processo il giudice possa «disporre che – limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni (ossia alla selezione delle comunicazioni utilizzabili e non manifestamente irrilevanti, destinate alla trascrizione mediante perizia, con stralcio delle rimanenti) – il dibattimento si svolga a porte chiuse, in applicazione (se del caso, estensiva) dell'art. 472, comma 2, c.p.p.».

processo la corte di cassazione può stabilire che lo stesso sia celebrato in altra sede.

È indubbio come anche le campagne stampa incessanti, martellanti, unilaterali e condotte in maniera tale da creare pregiudizi costituiscano un fattore di perturbamento per giudici, soprattutto quando di estrazione laica, testimoni e, dunque, costituire una causa di *traslatio iudicii*⁹¹.

Sebbene essa sia solo raramente applicata e si ritenga anche inidonea a neutralizzare efficacemente i pregiudizi generati dalle pressioni mediatiche⁹², cionondimeno essa non solo appare come l'unico rimedio davvero radicale per sottrarre il processo da un ambiente pregiudizievole ma potrebbe testimoniare una sensibilità volta a proteggere il dibattimento da un'anticipata condanna *by media*⁹³ e fungere da strumento di impulso per l'attivazione dei meccanismi di controllo previsti dai codici di comportamento autoregolamentari.

⁹¹ In tal senso, ci si permette rinviare ad A. DIDI, *La rimessione del processo*, Milano, 1990, p. 235.

⁹² In giurisprudenza, cfr. Cass. sez. III, 7 ottobre 2009, n. 45310, secondo la quale «non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza». In dottrina, nello stesso senso, L. GIULIANI, *Rimessione del processo e valori costituzionali*, Torino, 2002, p. 199 e G. PHILLIPSON, *Trial by media*, cit., 106, secondo il quale «change of venue, in response to prejudicial coverage in a particular area, may no longer be effective in the age of the internet, when newspaper keep archives of back issue obtainable on line. Nor will it assist where the prejudicial publicity was carried by national newspaper or television stations». Tale A. osserva che anche un'eventuale ritardo nella celebrazione del processo sarebbe misura insoddisfacente: «it render trial less likely to do justice, with the fading of relevant events from witnesses' memories and is also contrary to the guarantee of a *prompt* trial in the Sixth Amendment». Nella prassi americana, poi, è stato adottato anche il rimedio del rinvio della data del processo. Sul punto, cfr. C. CABRAS, *Un mostro di carta*, cit., 236.

⁹³ Così, L. MARAFIOTI, *Processi penali by media*, cit., 119.

tronic

Keyv
JEL

1. II

ogge
ment
resomod
sovrche,
spens
categ
sogg
dicar
rappo
parte
elem
lizza
diper
tore,
bilim